



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori*

---

**2011/2024(INI)**

27.7.2011

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali  
(2005/36/CE)  
(2011/2024(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Emma McClarkin

PR\_INI

## INDICE

**Pagina**

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ..... 3

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sull'attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali  
(2005/36/CE)  
(2011/2024(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali<sup>1</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),
- vista la relazione di Mario Monti del 9 maggio 2010 destinata alla Commissione, intitolata "Una nuova strategia per il mercato unico",
- vista l'audizione che ha svolto con i parlamenti nazionali il 26 ottobre 2010 sul recepimento e l'applicazione della direttiva 2005/35/CE,
- visto lo studio che ha commissionato sul riconoscimento delle qualifiche professionali (PE 447.514),
- vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010, intitolata "Verso un atto per il mercato unico. Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva" (COM(2010)0608),
- vista la relazione annuale SOLVIT del 2010 sullo sviluppo e i risultati della rete SOLVIT nello stesso anno,
- vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sul mercato unico per gli europei<sup>2</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 intitolata "L'Atto per il mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – 'Insieme per una nuova crescita'" (COM(2011)0206),
- visto il Libro verde della Commissione del 22 giugno 2011 dal titolo "Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali" (COM(2011)0367) ,
- visto il documento di lavoro della Commissione del 5 luglio 2011 sulla sintesi delle risposte alla consultazione pubblica sulla modernizzazione della direttiva sulle qualifiche professionali<sup>3</sup>,
- visto il documento di lavoro della Commissione del 5 luglio 2011 sulla valutazione della

---

<sup>1</sup> GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

<sup>2</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0145.

<sup>3</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-pdq\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-summary-replies-public-consultation-pdq_en.pdf).

direttiva relativa alle qualifiche professionali<sup>1</sup>,

- visti l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2011),
- A. considerando che i cambiamenti demografici renderanno sempre più importante la mobilità dei professionisti all'interno dell'Unione europea,
- B. considerando che i mercati del lavoro in evoluzione richiedono una maggiore flessibilità in materia di norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali,
- C. considerando che esiste tuttora un divario tra le aspettative dei cittadini e la realtà, essendo oltre il 16% dei casi SOLVIT del 2010 attinente al riconoscimento delle qualifiche professionali<sup>2</sup>,
- D. considerando che la direttiva 2005/36/CE non è stata recepita tempestivamente da tutti gli Stati membri ed è stata pienamente attuata soltanto tre anni dopo la scadenza iniziale,
- E. considerando che il diritto di trovare lavoro o di prestare servizi in un altro Stato membro è un diritto fondamentale previsto dai trattati e costituisce un esempio concreto di come i cittadini possano beneficiare del mercato unico,
- F. considerando che la direttiva 2005/36/CE consolida norme enunciate in 15 precedenti direttive adottate dagli anni Sessanta in poi,
- G. considerando che l'Atto per il mercato unico pone l'accento sul fatto che modernizzare il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali è fondamentale per migliorare la crescita economica,

## **I. Semplificazione per i cittadini**

1. sottolinea che il processo di riconoscimento nel quadro del sistema generale e del sistema automatico sulla base dell'esperienza professionale è eccessivamente lungo e oneroso, sia per le autorità competenti che per i professionisti;
2. invita pertanto gli Stati membri a utilizzare le moderne tecnologie di comunicazione, tra cui le banche dati e le procedure di registrazione online, onde garantire il rispetto delle scadenze previste dal sistema di riconoscimento generale e assicurare che i professionisti possano beneficiare di significativi progressi in termini di accesso alle informazioni e trasparenza del processo decisionale;

---

<sup>1</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20110706-evaluation-directive-200536ec_en.pdf).

<sup>2</sup> Relazione annuale SOLVIT del 2010 della DG MARKT della Commissione europea sullo sviluppo e i risultati della rete SOLVIT nel 2010 (2011).

3. incoraggia gli Stati membri, le autorità competenti e la Commissione a consolidare le varie fonti di informazioni attualmente disponibili per i professionisti – tra cui i punti di contatto nazionali, la rete SOLVIT e le organizzazioni professionali – istituendo un portale accessibile online atto a fornire informazioni aggiornate e pertinenti sul processo di riconoscimento, comprese informazioni amministrative riguardo alle autorità competenti e ai documenti che i professionisti devono presentare per ottenere il riconoscimento delle proprie qualifiche;
4. chiede una maggiore chiarezza riguardo al concetto di prestazione di servizi su base temporanea e occasionale; osserva che le autorità competenti incontrano difficoltà nell'applicare il regime e invita pertanto la Commissione a valutare le attuali disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva, segnatamente quelle in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, e a presentare al Parlamento le sue conclusioni in merito;
5. sottolinea che i provvedimenti di compensazione, in virtù dei quali le autorità competenti possono esigere una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni e che svolgono un ruolo inestimabile nel garantire la sicurezza di consumatori e pazienti, possono essere applicati in maniera sproporzionata; chiede una migliore trasparenza dei processi decisionali per i professionisti e una valutazione del codice di condotta per le autorità competenti;
6. rileva che occorre migliorare il dialogo e la cooperazione fra le autorità competenti e i punti di contatto nazionali, sia a livello nazionale che fra gli Stati membri;

## **II. Miglioramento delle disposizioni esistenti**

7. invita la Commissione ad aggiornare, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnici, l'attuale classificazione delle attività economiche per i sistemi di riconoscimento automatico sulla base dell'esperienza professionale e di requisiti minimi di formazione;
8. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero regolamentare le professioni in modo più proporzionato nell'ottica di ridurre il numero totale di professioni regolamentate nell'UE, ad eccezione del settore sanitario;
9. sottolinea la richiesta, da parte dei soggetti interessati, che sia posta maggiormente in rilievo la formazione professionale permanente; invita la Commissione a chiarire la definizione di formazione professionale permanente; incoraggia le autorità competenti a fornire informazioni in materia di formazione professionale permanente nel corso del processo di riconoscimento e a scambiare le migliori prassi in tale ambito;

## **III. Miglioramento della pubblica sicurezza e della sanità pubblica**

10. rileva che la protezione della sicurezza di consumatori e pazienti è un obiettivo essenziale nel quadro della revisione della direttiva; richiama l'attenzione sulla speciale condizione dei professionisti del settore sanitario;

11. sottolinea che si sono verificati gravi problemi correlati alla condotta di professionisti che hanno continuato a esercitare nell'Unione europea nonostante fossero stati sospesi o radiati;
12. chiede l'istituzione, nel quadro del sistema di informazione del mercato interno (IMI) e per le professioni che non rientrano già nel campo di applicazione della direttiva sui servizi, di un meccanismo di allerta proattivo che introduca l'obbligo di effettuare una segnalazione a tutti gli Stati membri ogniqualvolta un professionista viene sanzionato;
13. segnala che il principio di accesso parziale è giudicato sfavorevolmente da una larga maggioranza di soggetti interessati, oltre a essere difficile da controllare sul piano pratico; chiede che tale principio sia sottoposto a una valutazione approfondita e non sia applicato alle professioni regolamentate aventi implicazioni in materia di pubblica sicurezza e di sanità pubblica;
14. sottolinea che un'estensione della procedura di riconoscimento per includervi le qualifiche dei paesi terzi potrebbe dare adito a violazioni del sistema sotto forma di ricerca del foro più vantaggioso ("forum shopping") e comporterebbe un onere eccessivo per le autorità competenti nello Stato membro ospitante;
15. osserva che le competenze linguistiche sono fondamentali nell'agevolare l'integrazione di un professionista in un altro paese garantendo la qualità dei servizi offerti e tutelando la sicurezza di consumatori e pazienti;
16. invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere il regime dei requisiti linguistici per le professioni del settore sanitario, provvedendo a che le autorità competenti abbiano la flessibilità necessaria per verificare e, all'occorrenza, mettere alla prova le abilità linguistiche dei professionisti come parte del processo di riconoscimento;

#### **IV. Integrare i professionisti e infondere fiducia nel sistema**

17. è favorevole all'estensione dell'IMI alle professioni che non rientrano ancora nel campo di applicazione della direttiva sui servizi;
18. chiede l'introduzione obbligatoria dell'IMI per le autorità competenti, onde agevolare la cooperazione proattiva in ambito amministrativo e semplificare le procedure di riconoscimento;
19. invita la Commissione a garantire il recepimento di tutte le direttive rivedute entro la scadenza prevista; esorta gli Stati membri ad accordare alla direttiva la dovuta priorità;
20. chiede una maggiore mobilità dei laureati e il rispetto della sentenza emessa nella causa Morgenbesser<sup>1</sup>; sostiene che gli Stati membri non debbano, in linea di principio, impedire ai laureati di svolgere un tirocinio retribuito all'estero nel momento in cui offrono tale possibilità ai propri cittadini;

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 13 novembre 2003 nella causa C-313/01, Morgenbesser, pag. I-13467.

21. sottolinea che il concetto di piattaforme comuni, quale illustrato all'articolo 15 della direttiva all'esame, non si è rivelato efficace in quanto tali piattaforme al momento non esistono; invita la Commissione a chiarire il concetto in questione in un articolo riveduto e a valutare la proposta di ridurre la soglia per la partecipazione degli Stati membri;
22. osserva che l'introduzione di eventuali piattaforme comuni dovrebbe essere subordinata a una prova del mercato interno e soggetta al controllo parlamentare;
23. attende i risultati di uno studio esterno richiesto dalla Commissione per valutare l'impatto delle recenti riforme dell'istruzione sulle procedure di riconoscimento, con particolare riferimento all'applicabilità del quadro europeo delle qualifiche agli articoli 11 e 13 della direttiva e al processo di Bologna;
24. ritiene che il concetto di una tessera professionale volontaria, che deve essere collegata a una banca dati elettronica quale ad esempio l'IMI, potrebbe costituire uno strumento utile per agevolare la mobilità in alcune professioni; sottolinea che le tessere eventualmente introdotte devono soddisfare requisiti specifici e che occorre stabilire le necessarie tutele;
25. invita la Commissione, prima di introdurre eventuali tessere, a comprovare, mediante un'approfondita valutazione d'impatto, l'eventuale valore aggiunto ai fini del processo di riconoscimento, oltre a quello apportato da un miglioramento dell'IMI, di una tessera volontaria per taluni professionisti e autorità competenti; precisa che la valutazione d'impatto deve trattare le questioni sollevate nella consultazione e da numerosi altri soggetti interessati, valutare i vantaggi di una tessera elettronica ("e-card"), prevedere un'analisi costi/benefici, illustrare nello specifico le caratteristiche potenziali e spiegare esattamente in che modo verrebbero garantite la protezione dei dati e la sicurezza dei consumatori;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.